

STATUTO

GLI ANGELI IN TERRA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PEDARA CT VIA CRISTOFORO
COLOMBO 22

Numero REA: CT - 364322

Codice fiscale: 05407930873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

UFFICIO DI CATANIA N.106430 DEL 21.12.2001.
Catania, li'

Allegato "A" all'atto rep.33700 - racc.14493

STATUTO SOCIALE
(di Cooperativa a mutualita' prevalente)
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita, con sede in Pedara (CT) e durata illimitata, una Societa' Cooperativa a mutualita' prevalente, denominata:

"GLI ANGELI IN TERRA SOCIETA' COOPERATIVA".

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre localita', qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attivita' sociale.

Si applicano alla societa' le norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2 - La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di contribuire al miglioramento economico e morale dei propri soci; in particolare, la cooperativa, nell'ambito e per il perseguimento delle finalita' sociali che si e' proposte, considerato lo scopo mutualistico nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1 comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

Lo svolgimento di attivita' diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1 comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- con attivita' nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e poverta';
- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilita' a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;
- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
- impianti per l'ippoterapia;
- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le

persone con handicap in situazioni di gravita' che valorizzano le abilita' di ogni persona e agiscono sulla globalita' delle situazioni di handicap;

-realizzazione di comunita' alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualita', lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;

-comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunita' per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

- realizzazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

- attivita' di cohousing e socialhousing;

- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;

- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

- attivita' di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attivita' di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalita' ed attivita' di orientamento scolastico;

- attivita' per la promozione delle pari opportunita' fra i sessi;

- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;

- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di poverta' compresa la gestione delle attivita' del banco alimentare ed altre forme affini di solidarieta';

- servizio di segretariato sociale;

- servizio sociale professionale;

- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;

- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;

- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarita' della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;

- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o a pene alternative;

- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;

- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici

e mentali;

- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;
- la costituzione di attivita' tipo Banco Alimentare e la redistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.

B) Lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare curera':

la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;

- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente;

- la cura di parchi naturali, tecnologici-ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafulco, cura del sottobosco...);

- guidare comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;

- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico ;

- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.;

- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;

- l'attivita' teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;

- la promozione di attivita' sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettivita' tutta;

- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici;

- promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);

- la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde ;

- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;

- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere.

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per :

- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:
- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalita' organizzata;
- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;
- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;
- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;
- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale e la elaborazione computerizzata dei dati aziendali nonche' l'assunzione di lavori di dattilografia, stenografia, stenotipia, e la realizzazione di informatizzazione dati;
- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonche' l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, ecc.;
- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.;
- l'attivita' di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;
- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalita' richieste del Terzo settore;
- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;
- la consulenza professionale e legislativa;
- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;
- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;
- attivita' di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i c.d. "operatori di strada" per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalita' in relazione ai soggetti svantaggiati in genere;
- attivita' di informazione e di sensibilizzazione della comunita' locale verso i problemi del territorio e, in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione ;
- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonche' la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;
- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone

l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalita' ed estendibili all'economia domestica; La cooperativa non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potra':

- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della societa';
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attivita' sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;
- aderire a societa' e consorzi tra cooperative aventi finalita' analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente Statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Societa', che potra' operare anche all'estero, per il raggiungimento dei suoi scopi, potra' accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potra' richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.

La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La societa' potra' aderire alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo.

In ordine alle eventuali attivita' per le quali sia consentito dalla legge, la Societa' Cooperativa potra' avvalersi dell'opera dei singoli soci, che risponderanno personalmente del loro operato.

SOCI

ARTICOLO 3 - Il numero dei Soci e' illimitato, ma non inferiore a tre.

Possono essere Soci le persone giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza all'organo amministrativo indicando le esatte generalita', l'importo del conferimento, nonche' la dichiarazione di ispirarsi alle finalita' del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sul l'accoglimento della domanda decidera' irrevocabilmente l'organo amministrativo.

La domanda potra' essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.2528 c.c.

ARTICOLO 5 - Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci puo' verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sara' annotata sul libro Soci a cura dell'organo Amministrativo.

In ogni caso l'organo Amministrativo puo' pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' con l'attivita' della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. puo' recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta comunque all'organo Amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 8 - La decadenza e' pronunciata dall'organo Amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, puo'

dall'organo Amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolge attivita' in contrasto o concorrente con quella della Societa';
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa' ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potra' avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreche' il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Societa' Cooperativa.

ARTICOLO 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 11 - Nel caso di decesso di un Socio, la Societa' continuera' con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purché questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell'organo Amministrativo detiene i requisiti per l'ammissione e sempreche' la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12 - Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sara', comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potra', quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Societa' ed i Soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

ARTICOLO 13 - I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la Societa' per il pagamento dei conferimenti non versati;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
- c) per le obbligazioni assunte dalla Societa' fino al giorno in cui la cessazione della qualita' di Socio si e' verificata.

Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 C.C.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Societa' e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 ne' superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.17;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art.5;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attivita' promozionali varie;
- g) da lasciti, elargizioni e liberalita' da chiunque provenienti;
- h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge n.59/1992.

ARTICOLO 15 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Societa'.

ARTICOLO 16 - Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo ne' essere sottoposte a pegno o vincolo.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 17 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovra' essere redatto dall'organo Amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passivita' compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;
- b) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una parte, il cui ammontare verra' stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art.14 del presente statuto;
- d) il residuo a riserva indivisibile.

Le modalita' saranno disciplinate con delibera assembleare.

La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantita' e qualita' degli scambi

mutualistici, avverrà in denaro.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea Generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico (Organo Amministrativo);
- c) dal Presidente;
- d) dal Collegio Sindacale;

Assemblea Generale dei Soci

ARTICOLO 19 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purché nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi dell'art.26 del presente statuto;
- d) approvare i regolamenti formulati dall'organo Amministrativo;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l'organo Amministrativo è autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
- f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall'organo Amministrativo;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 20 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni.

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata dall'organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 22 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 23 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la

presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; cio' vale anche per la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 24 - Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

Il Socio che per giustificati motivi e' impedito di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

ARTICOLO 25 - L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di ambedue la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente piu' anziano di eta'.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformita' alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26 - Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attivita' lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Puo' anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27 - I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario puo' essere anche un non socio.

ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa'.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nel

l'oggetto sociale e precisamente:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote o azioni sociali;
 - b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
 - c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.
- Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
 - b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall'art. 2545 c.c.;
 - c) compilare eventuali regolamenti interni;
 - d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
 - e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
 - g) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;
 - h) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.31;
 - l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;
 - m) nominare Direttori muniti di procure speciali;
 - n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purché non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;
 - o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
 - p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;
 - q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa.

Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote

sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

Il Presidente

ARTICOLO 30 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Amministratore Unico

ARTICOLO 31 - Tutti i poteri del consiglio di amministrazione spettano all'amministratore unico in caso di sua nomina, che può avvenire sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato; allo stesso modo spettano all'amministratore unico, la rappresentanza legale della società e la firma sociale ed ha poteri deliberativi sia in materia di ordinaria sia in materia di straordinaria amministrazione.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 32 - Il Collegio Sindacale è organo di controllo e vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 C.C.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso; i membri sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art.26 del presente Statuto; nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 33 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'organo amministrativo e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti

stabiliti dalla legge.

REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 34 - E' espressamente vietato:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 - In qualunque caso di scioglimento della Societa', l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

ARTICOLO 36 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Societa' Cooperative rette con i principi della mutualita' agli effetti tributari.

F.to: Russo Nunziata

F.to: Canigiula Carmela

F.to: Canigiula Giovanni

F.to: Concetto Lombardo notaio Impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA
3 DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CATANIA N.106430 DEL 21.12.2001.
Catania, li'